PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0202(CNS)

6.3.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
(COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE 38

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475)[1],

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0436/2005),

– visto il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la proposta quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Visto 1

[1] GU C … del 1.3.2006, pag. ….

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, l'articolo 31 ***e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b)***,	visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, ***paragrafo 1, lettera b), e*** l'articolo 31, ***paragrafo 1, lettera c)***,

Motivazione

È necessario precisare la base giuridica. L'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), fa specifico riferimento allo scambio di dati e alla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia. L'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), mira al miglioramento della cooperazione giudiziaria inclusa la garanzia della "compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri". Inoltre, questi due articoli costituiscono una base giuridica che permette che il campo d'applicazione non si limiti ai dati scambiati tra le autorità competenti degli Stati membri, ma copra altresì le situazioni interne.

Emendamento 2
Visto 2 bis (nuovo)

	visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

Motivazione

È indispensabile tener conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati nella redazione della presente decisione quadro.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali ***dei cittadini europei*** sono necessarie disposizioni comuni per determinare la legittimità e la qualità dei dati trattati dalle autorità competenti in altri Stati membri.	(9) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali ***delle persone che risiedono nell'Unione europea*** sono necessarie disposizioni comuni per determinare la legittimità e la qualità dei dati trattati dalle autorità competenti in altri Stati membri. ***È inoltre necessario che i dati personali siano rilevati e trattati per finalità legittime e determinate. I dati non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità, anche nell'ambito del crescente scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie e in relazione alla proposta sull'interoperabilità delle banche dati***.

Motivazione

Tutte le persone, e non solo i cittadini europei, devono poter beneficiare della protezione dei dati. Le finalità della raccolta dei dati devono essere rispettate anche nell'ambito degli scambi di dati tra le autorità di polizia e le autorità giudiziarie.

Emendamento 4
Considerando 12

(12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono***, in linea di principio,*** godere di un adeguato livello di protezione.	(12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono godere di un adeguato livello di protezione. ***La presente decisione quadro dovrebbe garantire che i dati personali pervenuti da paesi terzi siano conformi, come minimo, alle norme internazionali sui diritti umani.***

Motivazione

Lo scambio di dati con i paesi terzi deve rispettare due principi fondamentali, vale a dire la garanzia che i dati possano essere trasferiti unicamente verso paesi terzi che assicurano un adeguato livello di protezione dei dati e la garanzia che i dati pervenuti da paesi terzi rispettino i diritti fondamentali

Emendamento 5
Considerando 15

(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali delle disposizioni per la protezione dei dati.	(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti ***e da parte di privati che trattano i dati per conto delle autorità competenti o nell'esercizio di una funzione pubblica,*** e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali delle disposizioni per la protezione dei dati.

Motivazione

È importante precisare che nel caso in cui i dati sono gestiti da privati, in particolare nel quadro di partenariati pubblico-privato, i dati sono soggetti, come minimo, alle stesse condizioni di sicurezza dei dati previste per le autorità pubbliche competenti.

Emendamento 6
Considerando 20

(20) La presente decisione quadro non pregiudica le disposizioni specifiche per la protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici in materia di trattamento e protezione dei dati personali di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale.	(20) La presente decisione quadro non pregiudica le disposizioni specifiche per la protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici in materia di trattamento e protezione dei dati personali di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale. ***Tuttavia, nel lungo termine, le norme sulla protezione dei dati applicabili a Europol, a Eurojust e al sistema di informazione doganale dovrebbero essere rese pienamente conformi alla presente decisione quadro, al fine di migliorare la coerenza e l'efficacia del quadro giuridico sulla protezione dei dati.***

Motivazione

La proposta prevede di escludere dal campo d'applicazione Europol, Eurojust e il sistema di informazione doganale, poiché essi dispongono di sistemi propri per la protezione dei dati. Visto che la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia comporta un aumento dello scambio di dati personali tra le autorità competenti, inclusi Europol e Eurojust, sarebbe incoerente escluderli dal campo d'applicazione della decisione quadro. È pertanto necessario prevedere, a lungo termine, una convergenza tra i principi di protezione dei dati contenuti nella presente decisione quadro e i principi di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale

Emendamento 7
Considerando 22

(22) È opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione	(22) È opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione

GAI/2006/… sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione.	GAI/2006/… sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione ***e nel quadro del sistema d'informazione sui visti ai sensi della decisione GAI/2006/... sulla consultazione del sistema d'informazione sui visti (VIS) da parte delle autorità competenti degli Stati membri e da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)***.

Motivazione

È opportuno inserire un riferimento al VIS, al fine di garantire che la presente decisione quadro si applichi anche all'accesso al sistema di informazione sui visti da parte dei servizi di contrasto.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. La presente decisione quadro non si applica qualora la legislazione specifica, a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea, stabilisca che i dati personali devono essere trattati, consultati o trasmessi solo nel rispetto di condizioni o di restrizioni più specifiche.

Motivazione

La presente decisione quadro non deve vietare che il trattamento dei dati possa essere disciplinato da una legislazione più specifica.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

(d) esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. ***Gli*** Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilità; in tal caso, devono provvedere a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilità e,	(d) esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. ***Tuttavia, gli*** Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilità; in tal caso, devono provvedere a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilità e,

segnatamente, a distinguere i dati basati sui fatti dai dati basati su opinioni e considerazioni personali;	segnatamente, a distinguere i dati basati sui fatti dai dati basati su opinioni e considerazioni personali***. Gli Stati membri dispongono affinché la qualità dei dati personali sia verificata regolarmente. Nei limiti del possibile, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento, i dati basati su opinioni o considerazioni personali devono essere verificati alla fonte e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilità. Gli Stati membri dispongono che, fatta salva la procedura penale nazionale, i dati personali siano contrassegnati su richiesta della persona interessata qualora questa ritenga che essi non siano precisi e qualora non possa essere accertato se essi siano o meno precisi. Tale contrassegno viene cancellato solo previo consenso dell'interessato o sulla base di una decisione del tribunale competente o dell'autorità di controllo competente***;

Motivazione

Questo paragrafo è stato ripreso dall'articolo 9, paragrafo 6. Infatti, queste disposizioni devono essere trasferite dal Capitolo III al Capitolo II, al fine di garantire che esse si applichino a tutti i tipi di trattamento dei dati da parte dei servizi di contrasto, e non soltanto agli scambi di dati tra gli Stati membri.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono affinché tale trattamento dei dati sia necessario soltanto se	***soppresso***
– vi sono ragionevoli motivi, sulla base di fatti accertati, per credere che i dati personali in questione rendano possibili, agevolino o accelerino la prevenzione, le indagini, l'accertamento o il perseguimento di un reato penale,	
– non vi siano altri mezzi meno invasivi per la persona cui i dati si riferiscono,	
– il trattamento dei dati non sia eccessivo	

rispetto al reato in questione.

Motivazione

Questa formulazione non rispetta i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La giurisprudenza prevede che è possibile imporre restrizioni al diritto alla privacy unicamente se ciò è necessario in una società democratica e non al fine di agevolare o di accelerare il lavoro delle autorità di polizia o giudiziarie. È pertanto opportuno sostituire il presente articolo e riformulare il criterio della necessità e della proporzionalità dei dati nell'ambito dell'articolo 5.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri tengono conto delle varie categorie di dati e delle diverse finalità della rilevazione dei dati, al fine di stabilire condizioni adeguate per la raccolta, i limiti temporali, l'ulteriore trattamento e il trasferimento dei dati personali in questione. I dati personali delle persone non sospette sono trattati unicamente per le finalità per le quali essi sono stati raccolti, per un periodo di tempo limitato e con opportune limitazioni per quanto riguarda l'accesso e la trasmissione.

Motivazione

La distinzione tra i diversi tipi di dati di cui al paragrafo 3 è molto utile. È opportuno rafforzarla accordando una particolare attenzione ai dati delle persone non sospette, che devono essere accompagnati da misure di protezione specifiche per quanto riguarda le condizioni di raccolta, la durata della conservazione e le modalità di accesso da parte delle autorità.

Emendamento 12
Articolo 4 bis, paragrafo 1 (nuovo)

Articolo 4 bis

Ulteriore trattamento dei dati personali

1. Gli Stati membri dispongono che, conformemente alla presente decisione quadro e segnatamente agli articoli 4, 5 e 6, il trattamento dei dati personali possa essere effettuato soltanto

(a) per il fine specifico per il quale sono stati trasmessi o resi disponibili,

(b) se strettamente necessario, in un caso specifico, ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali,

(c) ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono.

Motivazione

È opportuno limitare l'ulteriore trattamento dei dati e di inserirlo al Capitolo II, al fine di garantire che esso si applichi a tutti i tipi di trattamento dei dati da parte dei servizi di contrasto, e non soltanto agli scambi di dati tra gli Stati membri. Qualsiasi ulteriore trattamento deve rispettare il principio del fine per il quale i dati sono stati raccolti e deve essere deciso caso per caso.

Emendamento 13
Articolo 4 bis, paragrafo 2 (nuovo)

2. I dati personali in questione sono trattati ulteriormente, per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, solo previo consenso dell'autorità che li ha trasmessi o resi disponibili e gli Stati membri possono adottare, fatte salve le adeguate garanzie giuridiche, le misure legislative volte a consentire questo ulteriore trattamento.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 1

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali siano trattati dalle autorità competenti soltanto se ciò è previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati è necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali.	***1.*** Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali siano trattati dalle autorità competenti soltanto se:
	(a) ciò è previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati è necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali.
	(b) la persona interessata ha dato il proprio esplicito consenso, a condizione che il trattamento venga effettuato nell'interesse della persona interessata; ovvero
	© il trattamento è necessario per ottemperare ad un obbligo giuridico cui è soggetto il responsabile;
	(d) il trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali della persona interessata.

Motivazione

E' opportuno aggiungere all'articolo 5 i principi di proporzionalità e di necessità dei dati. Il trattamento dei dati personali deve essere considerato necessario solo allorché le autorità competenti possano dimostrarne chiaramente il bisogno e a condizione che non sia possibile ricorrere a misure più rispettose della vita privata.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali è necessario solo qualora:

- le autorità competenti possano dimostrare, sulla base di elementi accertati, che il trattamento dei dati personali in questione è realmente necessario ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento di un reato penale, e

- non esiste altro modo che abbia un impatto minore sulla persona interessata e

- il trattamento dei dati non è sproporzionato rispetto al reato in questione.

Motivazione

E' opportuno introdurre i principi di finalità e di proporzionalità come criteri per determinare la legittimità del trattamento dei dati.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino

– il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per l'adempimento delle legittime funzioni dell'autorità interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o se la persona cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso al trattamento	– il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per l'adempimento delle legittime funzioni dell'autorità interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali ***e limitato ad una particolare inchiesta*** o se la persona cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso al trattamento, ***a condizione che il trattamento sia effettuato nell'interesse della persona interessata e il rifiuto di***

acconsentirvi non determini conseguenze negative per la persona interessata; e

Motivazione

Il trattamento dei dati sensibili, basato sul consenso esplicito della persona interessata, dovrebbe essere autorizzato solo qualora tale trattamento venga effettuato nell'interesse della persona stessa. D'altro canto, il rifiuto di acconsentirvi non dovrebbe avere effetti negativi per la persona interessata.

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri istituiscono requisiti tecnici ed organizzativi speciali per il trattamento di dati sensibili.

Motivazione

Gli Stati membri istituiscono misure tecniche specifiche per garantire la sicurezza dei dati sensibili.

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri prevedono specifiche garanzie supplementari per i dati biometrici e i profili DNA, al fine di garantire che:

- i dati biometrici e i profili DNA vengano utilizzati solo sulla base di norme tecniche ben definite ed interoperabili

- il livello di precisione dei dati biometrici e dei profili DNA venga attentamente preso in considerazione e possa essere facilmente contestato dalla persona interessata

- sia pienamente garantito il rispetto della dignità e dell'integrità delle persone.

Motivazione

E' necessario definire norme supplementari di protezione per i dati biometrici e i profili DNA. Tali dati sono, infatti, particolarmente sensibili ma vengono talvolta utilizzati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali non siano memorizzati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale siano stati raccolti***, tranne che nei casi in cui il diritto nazionale stabilisca diversamente***. I dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, sono memorizzati solo per il tempo assolutamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.	1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali non siano memorizzati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale siano stati raccolti ***o ulteriormente trattati, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 4 bis***. I dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, sono memorizzati solo per il tempo assolutamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

Motivazione

Occorre sopprimere la possibilità di deroga generale alle garanzie previste con la sola condizione che il diritto nazionale dispone altrimenti. Ciò metterebbe in pericolo l'armonizzazione dei criteri di protezione dei dati ed è incompatibile con il diritto alla protezione dei dati.

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono adeguate misure procedurali e tecniche per garantire che i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali siano rispettati. Il rispetto di tali limiti di tempo è regolarmente verificato.	2. Gli Stati membri prevedono adeguate misure procedurali e tecniche per garantire che i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali siano rispettati. ***Tali misure comprendono la cancellazione automatica e regolare dei dati personali dopo un determinato lasso di tempo.*** Il rispetto di tali limiti di tempo è regolarmente verificato.

Motivazione

Le misure che garantiscono la durata di conservazione devono prevedere una cancellazione automatica dopo un periodo definito.

Emendamento 21
Articolo 8

Gli Stati membri dispongono affinché i dati	Gli Stati membri dispongono affinché i dati

personali siano trasmessi o resi disponibili alle autorità competenti degli altri Stati membri soltanto se necessario per l'adempimento di un compito legittimo dell'autorità che trasmette o che riceve e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento ***dei*** reati penali.	personali ***raccolti e trattati dalle autorità competenti*** siano trasmessi o resi disponibili alle autorità competenti degli altri Stati membri soltanto se necessario per l'adempimento di un compito legittimo dell'autorità che trasmette o che riceve e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento ***di specifici*** reati penali.

Motivazione

Solo i dati raccolti dalle autorità competenti possono essere trasmessi alle autorità competenti. Ciò permette di limitare l'accesso e la trasmissione di dati conservati da privati.

Emendamento 22
Articolo 9, paragrafo 6

6. Gli Stati membri dispongono che, fatta salva la procedura penale nazionale, i dati personali siano contrassegnati su richiesta della persona interessata qualora questa ritenga che essi non siano precisi e qualora non possa essere accertato se essi siano o meno precisi. Tale contrassegno viene cancellato solo previo consenso dell'interessato o sulla base di una decisione del tribunale competente o dell'autorità di controllo competente.	***soppresso***

Motivazione

Tali disposizioni devono essere spostate dal capitolo III al capitolo II, affinché si applichino a tutti i trattamenti di dati realizzati da servizi di repressione e non solo ai dati scambiati tra Stati membri.

Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 7, terzo trattino

– se tali dati non sono o non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili.	– ***e, in ogni caso,*** se tali dati non sono o non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili.

Motivazione

I dati devono sistematicamente essere cancellati se non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili.

Emendamento 24
Articolo 9, paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. Gli Stati membri dispongono affinché la qualità dei dati personali trasmessi o resi disponibili da paesi terzi sia oggetto di una valutazione particolare non appena tali dati vengono ricevuti e venga indicato il loro livello di precisione e attendibilità.

Motivazione

E' opportuno verificare la qualità dei dati ricevuti da paesi terzi per indicarne l'attendibilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 25
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono affinché qualsiasi trasmissione ***automatica*** di dati personali, segnatamente mediante accesso diretto automatico, ***venga registrata*** al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.	1. Gli Stati membri dispongono affinché qualsiasi ***accesso e*** trasmissione ***automatici*** di dati personali, segnatamente mediante accesso diretto automatico, ***vengano registrati*** al fine di garantire la successiva verifica dei motivi ***dell'accesso e*** della trasmissione, dei dati trasmessi ***o consultati***, del momento in cui sono stati trasmessi ***o consultati***, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

Motivazione

E' anche opportuno registrare l'accesso ai dati per assicurarsi che ogni accesso sia legittimo.

Emendamento 26
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri dispongono affinché ***sia documentata*** qualsiasi trasmissione e ricevimento non automatici di dati personali al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.	2. Gli Stati membri dispongono affinché ***siano documentati*** qualsiasi ***accesso,*** trasmissione e ricevimento non automatici di dati personali al fine di garantire la successiva verifica dei motivi ***dell'accesso o*** della trasmissione, dei dati trasmessi ***o consultati***, del momento in cui sono stati trasmessi ***o consultati***, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

Motivazione

E' anche opportuno registrare l'accesso ai dati per assicurarsi che ogni accesso sia legittimo.

Emendamento 27
Articolo 10, paragrafo 3

3. L'autorità che ha registrato o documentato tali informazioni è tenuta a comunicarle immediatamente alle autorità ***competenti di controllo su richiesta di queste ultime***. Le informazioni devono essere utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati nonché l'integrità e la sicurezza di questi.	3. L'autorità che ha registrato o documentato tali informazioni è tenuta a ***tenerle a disposizione delle autorità competenti di controllo e a*** comunicarle immediatamente alle ***suddette*** autorità. Le informazioni devono essere utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati nonché l'integrità e la sicurezza di questi.

Motivazione

Le registrazioni devono essere messe a disposizione dell'autorità competente di controllo senza che questa ne faccia richiesta.

Emendamento 28
Articolo 13, alinea

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali ***ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro*** possano essere ***ulteriormente*** trasmessi o resi disponibili ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro solo in casi specifici e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:	Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali possano essere trasmessi o resi disponibili ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro solo in casi specifici ***determinati e ben documentati*** e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Motivazione

Il presente articolo deve applicarsi all'insieme dei dati giudiziari e di polizia, anche se questi non sono trasmessi o messi a disposizioni dalle autorità competenti di un altro Stati membro.

Emendamento 29
Articolo 13, lettera b), primo comma

necessaria per il fine specifico per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono;	necessaria per il fine specifico per il quale i dati sono stati ***raccolti,*** trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono;

Motivazione

Anche la finalità per cui i dati sono stati raccolti deve essere un criterio per la trasmissione ad autorità diverse dalle autorità competenti. Tale articolo, così modificato, può essere applicato all'insieme dei dati di polizia e giudiziari, anche se questi non sono stati trasmessi o messi a disposizione dalle autorità competenti di un altro Stato membro.

Emendamento 30
Articolo 13, lettera c)

(c) L'autorità competente ***dello*** Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono ***trasmetterli*** ulteriormente ***ha*** dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.	***Qualora dati personali siano stati ricevuti o resi disponibili dall'***autorità competente ***di un altro*** Stato membro***, i dati personali non vengono ulteriormente trasmessi ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro, a meno che lo Stato membro*** che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono ***trasferirli*** ulteriormente ***non abbia*** dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.

Motivazione

Ogni ulteriore trattamento dei dati deve essere autorizzato dall'autorità che li ha resi

disponibili e deve rispettare le norme in materia di ulteriore trattamento (articolo 4 bis nuovo).

Emendamento 31
Articolo 14

Gli Stati membri, fatte salve le norme procedurali nazionali in materia penale, dispongono affinché i dati personali ***ricevuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro o da esse resi disponibili*** possano essere ***ulteriormente*** trasmessi a privati di uno Stato membro solo in casi particolari e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	Gli Stati membri, fatte salve le norme procedurali nazionali in materia penale, dispongono affinché i dati personali possano essere trasmessi a privati di uno Stato membro solo in casi particolari e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a) la trasmissione è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi,	(a) la trasmissione è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi,
(b) la trasmissione è necessaria per il fine per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono,	(b) la trasmissione è necessaria per il fine per il quale i dati sono stati ***raccolti,*** trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono,
© l'autorità competente dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasmetterli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione a privati.	***Qualora dati personali siano stati ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, i dati personali non vengono ulteriormente trasmessi ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro, a meno che lo Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasferirli ulteriormente non abbia dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.***

Motivazione

Il presente articolo deve applicarsi a tutti i dati e non solamente a quelli trasmessi da un altro Stato membro. Le finalità per cui i dati sono stati raccolti deve essere rispettata. Ogni

ulteriore trasferimento a privati deve essere autorizzato dallo Stato membro che ha messo a disposizione i dati.

Emendamento 32
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Gli Stati membri dispongono affinché le autorità competenti possano consultare e trattare i dati personali controllati da privati solo caso per caso, in circostanze specifiche, per determinate finalità e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.

Motivazione

E' opportuno regolamentare l'accesso delle autorità competenti ai dati conservati da privati e disporre affinché ciò avvenga caso per caso e per motivi definiti e giustificati. Tale accesso deve essere autorizzato con decisione giudiziaria.

Emendamento 33
Articolo 14 ter (nuovo)

Trattamento dei dati da parte di privati nel quadro di una funzione pubblica

Gli Stati membri prevedono, nel loro diritto nazionale, che, qualora privati raccolgano e trattino dati nel quadro di una funzione pubblica, tali dati siano soggetti a obblighi almeno equivalenti o superiori a quelle imposti alle autorità competenti.

Motivazione

Allorché privati raccolgano o trattino dati del quadro di una funzione pubblica, devono essere loro imposte misure supplementari alla direttiva 95/46/CE cui sono soggetti, e superiori a quelle imposte alle autorità competenti.

Emendamento 34
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali ***ricevuti o resi disponibili***	1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali non possano essere

dall'autorità competente di un altro Stato membro non possano essere ulteriormente trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali tranne che nel caso in cui tale trasferimento sia conforme alla decisione quadro e, segnatamente, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni.	ulteriormente trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali tranne che nel caso in cui tale trasferimento sia conforme alla decisione quadro e, segnatamente, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni.

Motivazione

E' opportuno che tale articolo si applichi all'insieme dei dati e non solo a quelli trasmessi da un altro Stato membro.

Emendamento 35
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

(b) Il trasferimento è necessario per il fine per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono.	(b) Il trasferimento è necessario per il fine per il quale i dati sono stati ***raccolti,*** trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono.

Motivazione

Deve essere rispettata anche la finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Emendamento 36
Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)

c) L'autorità competente dell'altro Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasferirli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad un loro ulteriore trasferimento.	***soppressa***

Motivazione

E' opportuno che il presente articolo si applichi all'insieme dei dati e non soltanto a quelli trasmessi da un altro Stato membro. Dell'ulteriore trasferimento si occupa il nuovo paragrafo 4 bis.

Emendamento 37
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma bis (nuovo)

Qualora dati personali siano stati ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, i dati personali non vengono ulteriormente trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o ad organismi internazionali a meno che lo Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione all'autorità competente che intende trasferirli ulteriormente non abbia dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.

Motivazione

Cfr. motivazione del precedente emendamento.

Emendamento 38
Articolo 15, paragrafo 3

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.	3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda ***e comunicano al Parlamento europeo*** i casi in cui, a loro parere, un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere consultato anche per quanto riguarda la valutazione del livello di protezione dei dati garantito dai paesi terzi.

Emendamento 39
Articolo 15, paragrafo 4

4. Qualora ***si accerti, sulla base della procedura prevista dall'articolo 16,*** che un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per impedire qualsiasi trasferimento di dati personali al paese terzo o organismo internazionale in questione.	4. Qualora ***la Commissione, previa consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo, accerti*** che un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per impedire qualsiasi trasferimento di dati personali al paese terzo o organismo internazionale in questione.

Motivazione

Anche il Parlamento europeo deve essere consultato al momento della valutazione del livello di protezione dei dati assicurato dai paesi terzi.

Emendamento 40
Articolo 15, paragrafo 5

5. ***Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, può essere deciso*** che un paese terzo o un organismo internazionale garantisce un adeguato livello di protezione ai sensi del paragrafo 2 in considerazione della sua legislazione nazionale ***o*** dei suoi impegni internazionali, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti dell'individuo.	5. ***La Commissione, previa consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo, può decidere*** che un paese terzo o un organismo internazionale garantisce un adeguato livello di protezione ai sensi del paragrafo 2 in considerazione della sua legislazione nazionale ***e*** dei suoi impegni internazionali, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti dell'individuo.

Motivazione

Anche il Parlamento europeo deve essere consultato al momento della valutazione del livello di protezione dei dati assicurato dai paesi terzi.

Emendamento 41
Articolo 15, paragrafo 6

6. In via eccezionale, i dati personali ***ricevuti dalle autorità competenti di un***	6. In via eccezionale ***e in deroga dal paragrafo 1, lettera d),*** i dati personali

altro Stato membro, possono essere ***ulteriormente*** trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o di organismi internazionali in cui non è garantito un adeguato livello di protezione dei dati se ciò è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi di uno Stato membro o per prevenire gravi pericoli imminenti che minacciano la sicurezza pubblica o una persona o più persone specifiche.	possono essere trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o di organismi internazionali in cui non è garantito un adeguato livello di protezione dei dati se ciò è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi di uno Stato membro o per prevenire gravi pericoli imminenti che minacciano la sicurezza pubblica o una persona o più persone specifiche. ***In questo caso, i dati personali vengono elaborati dalla parte ricevente soltanto se è assolutamente necessario per gli scopi specifici per cui sono stati trasmessi. Tali trasferimenti vengono comunicati all'autorità di controllo competente.***

Motivazione

Le condizioni di applicabilità dell'eccezione prevista al paragrafo 6, che permette il trasferimento di dati a paesi terzi che non assicurano un livello adeguato di tutela dei dati, devono essere precisate. Questa eccezione deve permettere di derogare soltanto al criterio di "protezione adeguata" e non agli altri principi della presente decisione quadro. Il trasferimento dei dati in virtù di tale eccezione deve soddisfare determinate condizioni ed essere notificato all'autorità di controllo competente.

Emendamento 42
Articolo 16

Articolo 16	***soppresso***
Comitato	
1. Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.	
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere deve essere espresso a maggioranza, secondo quando stabilito dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, nel caso delle decisioni che il Consiglio è tenuto ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del comitato sono ponderati secondo i criteri che figurano a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Motivazione

La procedura di comitatologia non si applica al terzo pilastro.

Emendamento 43
Articolo 18

Gli Stati membri dispongono affinché le autorità competenti cui i dati sono trasmessi o resi disponibili o che trasmettono e rendono disponibili i dati siano informate***, quando lo richiedono,*** sull'ulteriore trattamento dei dati e sui risultati raggiunti.	Gli Stati membri dispongono affinché le autorità competenti cui i dati sono trasmessi o resi disponibili o che trasmettono e rendono disponibili i dati siano informate sull'ulteriore trattamento dei dati e sui risultati raggiunti.

Motivazione

Le autorità competenti da cui sono stati ricevuti i dati devono sempre essere informate di ogni ulteriore elaborazione.

Emendamento 44
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), quarto trattino bis (nuovo)

- I limiti temporali per la conservazione dei dati

Motivazione

L'interessato deve essere informato del tempo per cui i dati che lo interessano sono conservati.

Emendamento 45
Articolo 19, paragrafo 2, alinea, lettere a) e b)

2. La fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 è ***rifiutata*** o limitata solo se ciò di rivela necessario per	2. La fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 ***non*** è ***ammessa*** o ***è*** limitata solo se ciò di rivela necessario per
(a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,	
(b) non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri delle autorità competenti,	(b) non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri ***del responsabile del controllo e/o*** delle autorità competenti,

Motivazione

Il trattamento soddisfacente dei dati non deve costituire un criterio per rifiutare di comunicare le informazioni che la riguardano alla persona interessata. Ciò costituirebbe una deroga troppo ampia e troppo vaga ai diritti della persona.

Emendamento 46
Articolo 19, paragrafo 4

4. I motivi che giustificano un rifiuto o una limitazione ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalità del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa l'interessato che può presentare ricorso alle autorità di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se l'interessato presenta un ricorso all'autorità di controllo, quest'ultima è tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso, l'autorità di controllo ***deve soltanto comunicare all'interessato se il trattamento dei dati è stato effettuato correttamente e, in caso contrario, se sono state apportate le opportune modifiche.***	4. I motivi che giustificano un rifiuto o una limitazione ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalità del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa l'interessato che può presentare ricorso alle autorità di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se l'interessato presenta un ricorso all'autorità di controllo, quest'ultima è tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso l'autorità di controllo ***informa la persona interessata dei risultati.***

Motivazione

La persona interessata deve essere informata dell'esito del suo ricorso in tutti i casi e non soltanto se sono state effettuate correzioni.

Emendamento 47
Articolo 20, paragrafo 1, alinea

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti dall'interessato o siano stati ottenuti da esso senza che ne fosse a conoscenza o senza che egli fosse consapevole del fatto che i dati raccolti lo riguardavano, gli Stati membri dispongono affinché il responsabile del controllo o il suo rappresentante comunichi gratuitamente, quando vengono registrati dati personali ***o entro un tempo ragionevole dal momento*** in cui dati sono stati comunicati per la prima volta, all'interessato almeno le seguenti informazioni, tranne che nei casi in cui l'interessato ne sia già in possesso o in cui fornire tali informazioni si dimostri impossibile o sproporzionatamente	1. Qualora i dati non siano stati ottenuti dall'interessato o siano stati ottenuti da esso senza che ne fosse a conoscenza o senza che egli fosse consapevole del fatto che i dati raccolti lo riguardavano, gli Stati membri dispongono affinché il responsabile del controllo o il suo rappresentante comunichi gratuitamente, quando vengono registrati dati personali ***al più tardi al*** momento ***in cui i*** dati sono stati comunicati per la prima volta, all'interessato almeno le seguenti informazioni, tranne che nei casi in cui l'interessato ne sia già in possesso o in cui fornire tali informazioni si dimostri impossibile o sproporzionatamente

difficile.	difficile.

Motivazione

La nozione di "un tempo ragionevole" è aperto a ogni interpretazione. Occorre pertanto precisare che le informazioni, quando i dati non sono stati raccolti presso la persona interessata, vengono fornite a tale persona,"al più tardi al momento in cui i dati sono stati comunicati per la prima volta".

Emendamento 48
Articolo 20, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite se ciò è necessario per:	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite se ciò è necessario per:
(a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,	***soppresso***

Motivazione

Il trattamento soddisfacente dei dati non deve costituire un criterio di rifiuto per comunicare le informazioni che la riguardano alla persona interessata. Ciò costituirebbe una deroga troppo ampia e troppo vaga ai diritti della persona interessata.

Emendamento 49
Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

(c) la notificazione a terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b)***, se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato***.	(c) la notificazione a terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b).

Motivazione

La notifica ai terzi di tutte le rettifiche deve essere sistematica.

Emendamento 50

Articolo 21, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Qualsiasi azione che l'interessato ha il diritto di effettuare conformemente al paragrafo 1 è rifiutata se ciò è necessario per:	2. Qualsiasi azione che l'interessato ha il diritto di effettuare conformemente al paragrafo 1 è rifiutata ***soltanto*** se ciò è necessario per:
(a) permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,	

Motivazione

Il trattamento soddisfacente dei dati non deve costituire un criterio di rifiuto per comunicare le informazioni che la riguardano alla persona interessata. Ciò costituirebbe una deroga troppo ampia e troppo vaga ai diritti della persona interessata.

Emendamento 51
Articolo 22 bis (nuovo)

	Articolo 22 bis
	Decisioni individuali automatizzate
	1. Gli Stati membri concedono il diritto a ogni persona di non essere soggetta a una decisione o azione che produca effetti giuridici che la riguardino o che la interessino in modo significativo e che sia basata soltanto sull'elaborazione automatizzata di dati allo scopo di valutare alcuni aspetti personali che la riguardino, come la sua affidabilità, il suo comportamento, ecc.,
	2. Fatti salvi gli altri articoli della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono che una persona può essere soggetta a una decisione del tipo a cui si fa riferimento al paragrafo 1, se tale decisione o azione è autorizzata da una legge che stabilisca anche misure di salvaguardia degli interessi legittimi dell'interessato, come mezzi facilmente disponibili che gli permettano di essere informato in merito alla logica relativa all'elaborazione automatica di dati che lo riguardano e di esporre il suo punto di

vista, a meno che ciò non sia incompatibile con gli scopi per cui i dati sono stati elaborati.

Motivazione

L'esperienza pratica dimostra che poiché i servizi repressivi utilizzano sempre più il trattamento automatizzato dei dati occorre affrontare il problema in questa decisione quadro. Le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato devono essere sottoposte a condizioni e a misure di protezione molte rigorose quando producono effetti giuridici nei confronti della persona o quando riguardano considerevolmente una persona. Tali decisioni e azioni devono essere soltanto permesse se sono espressamente previste da un testo di legge e dovrebbero essere oggetto di misure adeguate volte a proteggere gli interessi della persona interessata.

Emendamento 52
Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere. ***Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che esse comportano non è sproporzionato all'obiettivo di protezione.***	Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

Motivazione

Le misure tecniche e organizzative che assicurano la sicurezza dei dati personali sono sempre necessarie e non devono essere collegate agli impegni.

Emendamento 53
Articolo 24, paragrafo 2, lettera j bis) (nuova)

(j bis) attuare misure per controllare e riferire sistematicamente in merito all'efficacia delle misure di sicurezza (autocontrollo sistematico delle misure di sicurezza)

Motivazione

Il trattamento automatizzato dei dati deve essere sistematicamente controllato allo scopo di assicurarne l'efficacia e la sicurezza.

Emendamento 54
Articolo 25, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento tenga un registro di tutte le operazioni destinate al conseguimento di una o più finalità correlate. Le informazioni contenute nel registro devono comprendere:	1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento tenga un registro di tutte le operazioni ***di accesso e di quelle*** destinate al conseguimento di una o più finalità correlate. Le informazioni contenute nel registro devono comprendere:

Motivazione

Il registro deve anche registrare l'accesso ai dati.

Emendamento 55
Articolo 26, paragrafo 3

3. ***Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.***	3. ***Le autorità di controllo devono essere consultate sulle disposizioni relative alla protezione dei diritti e delle libertà individuali al momento di elaborare misure legislative concernenti l'elaborazione dei dati.***

Motivazione

Le autorità di controllo e non gli Stati membri sono responsabili della protezione dei diritti delle persone quando elaborano misure legislative sul trattamento dei dati.

Emendamento 56
Articolo 29, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le infrazioni commesse da privati che raccolgono o elaborano dati di carattere personale nel contesto di una funzione pubblica e che sono corrispondenti a gravi violazioni delle disposizioni adottate in applicazione della presente decisione quadro, in particolare delle sue disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza del trattamento dei dati, siano oggetto di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Quando i privati raccolgono e trattano i dati nel contesto di una funzione pubblica devono essere sottoposti a sanzioni penali per qualsiasi cattiva utilizzazione dei dati.

Emendamento 57
Articolo 30, paragrafo 4, primo comma bis (nuovo)

Ogni autorità di controllo deve, in particolare, accogliere le domande concernenti i controlli sulla legittimità dell'elaborazione dei dati presentate da chiunque lo ritenga opportuno. L'interessato sarà in ogni caso informato che il controllo è stato effettuato.

Motivazione

L'autorità di controllo deve anche poter verificare la legalità del trattamento dei dati e informarne la persona interessata.

Emendamento 58
Articolo 31, paragrafo 2, comma 1

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.	Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta, ***conformemente alle norme nazionali in vigore che disciplinano la rappresentanza.*** Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

Motivazione

La partecipazione del presidente del gruppo di cui all'articolo 29 alle riunioni del nuovo gruppo creato dalla presente decisione quadro permetterà di promuovere la comunicazione e gli scambi tra i due gruppi.

Emendamento 59
Articolo 31, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

	Il presidente del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE partecipa o è rappresentato alle riunioni del gruppo di lavoro.

Motivazione

La partecipazione del presidente del gruppo di cui all'articolo 29 alle riunioni del nuovo gruppo creato dalla presente decisione quadro permetterà di promuovere la comunicazione e gli scambi tra i due gruppi.

Emendamento 60
Articolo 31, paragrafo 3

3. Il gruppo adotta le proprie decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo degli Stati membri.	3. Il gruppo adotta le proprie decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo degli Stati membri ***e del Garante europeo della***

protezione dei dati.

Motivazione

Il Garante europeo della protezione dei dati assicura la coerenza con le direttive del primo pilastro.

Emendamento 61
Articolo 34 bis (nuovo)

Articolo 34 bis

Relazione presentata a Europol, Eurojust e al Sistema di informazione doganale

1. Non più tardi di due anni a partire dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, la Commissione presenta a Europol, Eurojust e al Sistema di informazione doganale proposte concernenti l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati che siano pienamente conformi all'attuale decisione quadro.

Motivazione

La proposta prevede l'esclusione dal suo campo di applicazione di Europol, di Eurojust e del Sistema di informazione doganale in quanto questi ultimi hanno i propri sistemi di protezione dei dati personali. Visto che è previsto un maggior scambio di dati personali anche con Europol e Eurojust nell'ambito della realizzazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, sarebbe incoerente escluderli. Occorre pertanto prevedere nel tempo una convergenza tra i principi di protezione dei dati della presente decisione quadro e Europol, Eurojust e il Sistema di informazione doganale.

MOTIVAZIONE

Sin dall'istituzione del terzo pilastro, il Parlamento europeo sollecita l'elaborazione di norme sulla protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, assimilabili a quelle in vigore nel diritto comunitario. Di conseguenza esse dovrebbero sostituire i principi sanciti attualmente dalla convenzione 108 e dalla raccomandazione 87 del Consiglio d'Europa. La proposta della Commissione che è all'origine dell'istanza parlamentare è dunque accolta favorevolmente.

Tale strumento è necessario per due motivi principali:

- la realizzazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia comporta lo scambio di un numero crescente di dati, anche personali, nei settori disciplinati dal terzo pilastro; il potenziamento dello scambio di dati deve piegarsi alle esigenze dell'Unione europea in termini di salvaguardia dei diritti fondamentali e rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (rispetto della privacy e protezione dei dati personali);

- una migliore protezione dei dati consentirà di rafforzare il principio di fiducia reciproca tra le autorità competenti e in tal modo contribuirà a un migliore funzionamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo.

La proposta di decisione quadro[1] presentata dalla Commissione è tanto più importante se considerata alla luce della recente approvazione della proposta di direttiva riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica[2]. Infatti, all'atto dell'approvazione, il Parlamento europeo aveva integrato la direttiva con una richiesta esplicita riguardante la decisione quadro:

"…ritiene che, per quanto riguarda l'accesso ai dati, la presente direttiva costituisca solo un primo passo necessario ed invita il Consiglio ad una leale collaborazione in vista di una rapida adozione di garanzie adeguate nel contesto della decisione quadro sulla protezione dei dati e sul loro trattamento in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in questioni penali".

2. Rapporti con altre proposte (SIS II, VIS, principio di disponibilità)

La proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro è legata a diverse proposte attualmente all'esame del Parlamento, specie per quanto concerne il VIS[3], il SIS II[4], il principio di disponibilità[5] e l'interoperabilità tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni[6], giacché esse prevedono l'istituzione di banche dati o l'elaborazione di misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte delle autorità competenti.

Le proposte comunitarie relative al VIS e al SIS II comportano inoltre una proposta che rientra nell'ambito del terzo pilastro e stabilisce l'accesso ai dati da parte delle autorità giudiziarie e di polizia nonché il loro utilizzo. D'ora in poi tali proposte dovrebbero riferirsi in modo chiaro ai principi della decisione quadro riguardanti la protezione dei dati personali.

Per questo motivo tale decisione dovrebbe essere approvata in concomitanza con le proposte

relative al SIS II.
La proposta di decisione quadro si rifà inoltre al principio di disponibilità in virtù del quale "*le informazioni necessarie per combattere la criminalità devono poter attraversare liberamente le frontiere interne*" mediante un "*accesso diretto on line*" garantito alle "*autorità di contrasto degli Stati membri e ai funzionari di Europol*".

Si osservano tuttavia due ostacoli alla disponibilità dei dati:
"- le diverse norme in materia di protezione ostacolano lo scambio delle informazioni riservate,
- mancano norme comuni per controllare l'uso lecito delle informazioni ottenute da un altro Stato membro e vi sono poche possibilità di individuare la fonte e lo scopo originario delle informazioni".

L'adozione di norme comuni sulla protezione dei dati quando questi ultimi mirano a garantire l'ordine pubblico costituisce una condizione essenziale per l'esistenza stessa del principio di disponibilità. È chiaro che se da un lato è fondamentale approvare la decisione quadro per il buon funzionamento del suddetto principio, dall'altro ciò dovrebbe avvenire senza emettere un giudizio prematuro sui risultati delle discussioni sollevate al riguardo.

È necessario garantire la coerenza e l'uniformità dei principi di protezione dei dati nell'Unione europea, anche tra il primo e il terzo pilastro. I principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE devono costituire il nocciolo duro della legge europea e fissare i principi generali della protezione dei dati.

La relatrice, pur considerando la specificità delle attività giudiziarie e di polizia, auspica che siano inclusi nel terzo pilastro, nella misura del possibile, i principi di protezione dei dati stabiliti dalle direttive comunitarie allo scopo di garantire lo stesso livello di protezione. Per tale motivo occorre integrare il dispositivo della direttiva 95/46/CE e stabilire norme complementari nell'ambito di competenza della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, assicurando al tempo stesso la coerenza con i principi generali sanciti dal diritto comunitario.

A tal fine risulta essenziale applicare le norme comuni di protezione dei dati a tutti i dati che rientrano nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia e non limitare le stesse agli scambi transfrontalieri tra Stati membri.

Europol, Eurojust e il sistema d'informazione doganale sono esclusi dalla proposta di decisione quadro poiché dispongono di norme proprie riguardanti la tutela dei dati. Per garantire la coerenza nel quadro normativo, anche da parte delle agenzie e degli organismi istituiti dall'Unione, la relatrice desidera promuovere la convergenza delle norme specifiche di tali organismi con la decisione quadro in questione.

La raccolta dei dati deve limitarsi a finalità specifiche e deve rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Di conseguenza ogni ulteriore trattamento dei dati deve seguire norme ben definite, e il trasferimento successivo a scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti deve essere rigorosamente circoscritto.

Le diverse categorie di dati (indiziati, condannati, vittime, testimoni, ecc.) sono trattate distintamente e vengono salvate mediante procedimenti specifici. Occorre precisare che i dati

relativi a persone non sospette devono essere utilizzati unicamente per i fini per i quali sono stati raccolti.

Sono stati aggiunti alcuni meccanismi supplementari di salvaguardia per il DNA e i dati biometrici al fine di garantire la sicurezza della qualità dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali nell'utilizzo di tali dati.

Lo strumento in questione consente di definire l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti. A tale proposito è opportuno definire l'accesso ai dati conservati da soggetti privati, come nel caso della direttiva riguardante la conservazione dei dati. Va precisato che l'accesso a tali dati sarà concesso caso per caso, per un obiettivo ben definito e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.

Per quanto concerne il ruolo dei soggetti privati nella gestione e il trattamento dei dati nell'ambito della pubblica amministrazione e a scopi di sicurezza, la relatrice suggerisce di sottoporre tali attività a condizioni molto rigorose, definite dalla legge nazionale e integrate da sanzioni penali.

Il trasferimento di dati alle autorità di paesi terzi non può essere completamente escluso dalla cooperazione internazionale per la lotta contro la grande criminalità organizzata. Esso, tuttavia, deve essere rigidamente inquadrato. In primo luogo i dati saranno trasmessi a un paese terzo solo se quest'ultimo garantisce un livello adeguato di tutela dei dati. In secondo luogo la qualità dei dati ricevuti da un paese terzo sarà valutata tenendo in considerazione anche i diritti fondamentali. Pertanto tutti i dati ottenuti mediante tortura non saranno sfruttati dalle autorità europee.

Occorre aggiungere la questione dell'accesso e delle decisioni automatizzate come avviene in altri strumenti di protezione dei dati. Il numero crescente di banche dati europee, infatti, consente alle autorità di accedere in modo automatizzato a dati raccolti dalle autorità di un altro Stato membro. Un accesso automatizzato però non deve compromettere i diritti fondamentali. L'accesso e l'uso di tali dati da parte delle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge devono avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di tale decisione quadro.

---

[1] Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale {SEC(2005) 1241} COM/2005/0475 def.-CNS 2005/0202.

[2] Cfr. il testo votato dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2005 (doc. P6_TA-PROV(2005)0512).

[3] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata {SEC(2004) 1628} COM/2005/0835 def. - COD 2004/0287.

[4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) COM/2005/0236 def. - COD 2005/0106.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione COM/2005/0237 def. - COD 2005/0010.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema

d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) COM/2005/0230 def. - COD 2005/0103.

[5] Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità {SEC(2005) 1270} COM/2005/0490 def. - CNS 2005/0207.

[6] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni COM(2005)0597 def.